

ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITÀ E DECORRENZA DELL'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Alla luce delle modifiche introdotte della c.d. Riforma Fornero, si ritiene opportuno portare a conoscenza dei Datori di lavoro che assumono "lavoratori licenziati secondo i dettami della Legge .223/91, artt.4 e 24" della decorrenza delle agevolazioni contributive previste di cui ai successivi punti 1 e 2.

Il dubbio sorge in relazione alle modificazioni introdotte dalla Riforma Fornero all'art.4, co. 9, della L. n.223/91, allorché viene previsto che entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, in precedenza la suddetta comunicazione doveva essere contestuale al licenziamento, il datore di lavoro che licenzia deve trasmettere l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché della puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, all'Ufficio Regionale del Lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria. È noto che l'ufficio regionale, ricevuta la comunicazione, provveda alla compilazione di una lista dei lavoratori in base alle schede contenenti le informazioni utili per l'individuazione della professionalità e alla successiva delibera d'iscrizione nella lista di mobilità.

La delibera d'iscrizione nelle liste di mobilità deve considerarsi il presupposto costitutivo per la fruizione dei benefici contributivi, attesa la verifica amministrativa che ne sancisca ufficialmente il diritto e il Datore di lavoro che assume **deve attendere la delibera d'iscrizione nelle lista di mobilità**, la quale comunque non potrà non avere efficacia retroattiva.

L'agevolazione compete, dunque, in ragione dello status soggettivo del lavoratore precedentemente licenziato e non può essere temporalmente condizionata da un adempimento amministrativo che potrebbe essere dilazionato da esigenze non ascrivibili né al lavoratore né all'azienda che intende assumerlo.

In sostanza l'agevolazione contributiva spetta dalla data di costituzione del rapporto di lavoro, una volta che l'iscrizione nella lista sia stata deliberata anche dopo l'assunzione medesima, con evidente efficacia retroattiva dal giorno successivo alla data di licenziamento.

Si riassumono per opportuna conoscenza le agevolazioni spettanti :

1. **assunzione a tempo indeterminato:** riduzione delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti, (10 %) per un massimo di 18 mesi, oltre, qualora spetti al lavoratore l'indennità di mobilità, un incentivo pari al 50% dell'indennità stessa nel limite della durata massima dell'agevolazione spettante al lavoratore medesimo;
2. **assunzione a tempo determinato:** riduzione delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende che occupano più di 9 dipendenti (10 %) per un massimo di 12 mesi; in caso di trasformazione del contratto a termine, nel corso del suo svolgimento, in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto alla proroga dello sgravio per ulteriori 12 mesi oltre al 50% dell'indennità per non più di 12 mesi, elevato a 24 se il lavoratore ha più di 50 anni (36 mesi se lavoratore residente nel Mezzogiorno oppure in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e l'azienda opera nei richiamati territori).

Si ricorda che la richiesta all'Istituto dell'agevolazione contributiva dovrà essere inserita sul portale Inps seguendo il seguente percorso: home/servizi on line/servizi per tipologia utente/aziende e consulenti/servizi per le aziende e consulenti /cassetto previdenziale/comunicazioni ON LINE/nuova comunicazione/scegliere 223-91.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio **Relazioni Industriali e Sindacali** di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 7 maggio 2014

Aderente a:



CONFAPI

Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01